Senza contraddittorio accertamento TARSU nullo

Comm. trib. reg. Molise, Sez. III 18 marzo 2015, n. 73/3/15 - Liberatore, pres.; D'Imperio, est. - Comune di Termoli (avv. D'Amario) c. Di Dodo.

Per l'accertamento della superficie dei locali soggetti alla TARSU, il Comune può procedere ad una verifica al fine di accertare, alla presenza del contribuente, l'effettiva condizione delle aree non produttive di rifiuti e la loro eventuale esclusione dal pagamento del tributo. L'assenza di un atto istruttorio (p.v.c.), conseguente alla mancata verifica, comporta la violazione del principio del contraddittorio poiché, da un lato, il contribuente non ha la possibilità di chiedere chiarimenti ai verificatori e presentare, nei canonici sessanta giorni, le proprie memorie e, dall'altro, l'Ente locale si sottrarrebbe all'obbligo di esaminare tali richieste.

(Omissis)

FATTO

Con appello iscritto a ruolo col n. 182/10 R.G.A. il Comune di Termoli, nella persona del Commissario prefettizio, dott. Roberto Aragno, assistito, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Ferdinando D'Amario, presso il quale domiciliava in via U. Petrella n. 22, Campobasso, nello studio dell'avv. Giuseppe Nebbia, come da procura posta in calce all'atto di appello, impugnava la sentenza n. 315/3/08, emessa dalla C.T.P. di Campobasso in data 7 ottobre 2008, depositata il successivo 21 ottobre, mediante la quale veniva accolto il ricorso n. 19/08 proposto in prime cure dai coniugi Giuseppe Domenico Di Dodo e Laura Addolorata Franchella, annullando, sostanzialmente, per l'annualità intercorse tra il 2003 ed il 2007, l'avviso di accertamento TARSU n. 12.533 del 24 settembre 2007, emesso dall'odierno appellante, sul presupposto della mancata allegazione delle delibere di determinazione delle tariffe e la violazione del principio di collaborazione e buona fede.

L'atto di appello prendeva spunto, fondamentalmente, dalla: carente motivazione della sentenza, atteso che, in assenza di ragioni logiche-giuridiche che avrebbero dovuto giustificare l'accoglimento del ricorso a fronte del doveroso accertamento mosso dal competente comune sul presupposto della diversa superficie emersa dagli atti catastali rispetto a quella che i contribuenti avrebbero dovuto fedelmente dichiarare entro il 20 gennaio di ogni periodo d'imposta, la statuizione impugnata avrebbe ritenuto l'accertamento viziato da nullità insanabile il solo ricorso alle risultanze catastali.

Confutava, infine, l'eccezione di controparte relativa all'assenza del presupposto impositivo, dato che la nonna limiterebbe a pochi locali ed aree l'esclusione dalla tassa in ragione della mancata produzione di rifiuti; adempimento posto a carico dei contribuenti in sede di dichiarazione.

Concludeva per l'accoglimento dell'appello, la riforma della statuizione di prime cure, la conferma dell'avviso impugnato e la vittoria di spese ed onorari del doppio grado.

Con memorie illustrative del 5 febbraio 2015, il difensore dell'Ente impositore comunicava di volersi avvalere della sospensiva, per i termini processuali interessanti l'appello di che trattasi, disposta dall'art. 5, comma 3, del d.l. n. 39 del 2009 in favore dei soggetti aventi sede lavorativa nella provincia di L'Aquila danneggiata dall'evento sismico del 2009.

I contribuenti non risultavano costituiti in appello.

DIRITTO

L'appello è infondato e, come tale, va rigettato.

In effetti, l'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, fissa dei criteri tassativi per la determinazione della tassa per i rifiuti solidi urbani. La norma, infatti, prevede che la contribuzione debba essere corrisposta in base ad una tariffa - determinata per ogni categoria omogenea di utenti - risultante dalla moltiplicazione del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti; in altri termini, secondo la volontà legislativa, le tariffe devono tener conto del costo del servizio e della capacità dei luoghi a produrre rifiuti, ovvero commisurate alla capacità dei locali tassabili a produrre spazzatura, secondo un principio della medesima contribuzione a parità di immondizia prodotta.»

Il vigente criterio di commisurazione della tariffa, disciplinato, appunto, dal richiamato art. 65, comma 2, d.lgs. n. 507/93, attraverso la sua abrogazione ha preso spunto dalla precedente disciplina prevista dall'art. 270 del T.U.F.L. n. 1175 del '31 nel quale le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovevano essere commisurate solo alla capacità dei locali tassabili a produrre rifiuti. Sulla base di tale disposizione, il Consiglio di Stato, con decisione del 29 maggio 2000, n. 3092 ebbe modo di precisare che: «ai sensi dell'art. 270 del T.U.F.L. le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani devono essere commisurate soltanto alla capacità dei locali tassabili a produrre rifiuti e non alla loro redditività».

Ispirata alla norma del '31, infatti, 1'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/93, prevede esplicitamente i casi di esclusione dal pagamento della tassa per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la presunzione di



rifiuti in dipendenza di diversi fattori fra i quali: la natura delle superfici impraticabili oppure in abbandono; la presenza di locali sottoposti a manutenzione oppure stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti; il particolare uso delle superfici con presenza sporadica dell'uomo; l'obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata di superfici dì cui si dimostri il permanente stato di mancato utilizzo o perché caratterizzati da ampi locali con incostante presenza umana per i quali appare doverosa l'applicazione di tariffe moderate rispetto a quelle applicate nei confronti di superfici con una maggiore propensione alla produzione di rifiuti (cft. Cass. n. 13241 del 20 giugno 2005).

Secondo gli ermellini, infatti, il presupposto della tassa in esame è costituito (art. 62, d.lgs. n. 507/93), «dal possesso o dalla detenzione dei locali di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibile di produrre rifiuti solidi urbani ed è quindi connesso al solo fatto oggettivo della occupazione o detenzione di siffatti beni», facendo rinvenire il presupposto impositivo unicamente nella idoneità del bene a produrre rifiuti, anche in relazione alla presenza umana. La prova contraria, atta a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti, ovviamente, resta ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'Amministrazione tutti gli elementi adeguati allo scopo.

A tali conclusioni è giunta, anche, la C.T.R. del Lazio con sentenza n. 61 del 29 aprile 2005, mediante la quale ha affermato che: «Il presupposto della TARSU è la presenza di rifiuti da smaltire. Tutti gli immobili sono astrattamente idonei a produrli per la presenza dell'uomo con le sue attività più o meno intense e frequenti. L'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, esclude dalla tassazione i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso cui sono stabilmente destinali. Tra questi sono indubbiamente da includere i garage adibiti a deposito di mobili, con presenza umana sporadica e occasionale».

Seguendo la circolare n. 95/E del Ministero delle finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale, datata giugno 1994, ove viene specificato che «Il comma 2 menziona esplicitamente i casi di esoneroo esclusione dalla tassa per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti riguardanti la natura o l'assetto delle superfici (...) o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo» la C.T.R. della Sicilia con sentenze n. 483/34/11; n. 450/34/11; n. 452/34/11 e n. 453/34/11 ha statuito la mancata debenza TARSU per

Tanto premesso, consideriamo il caso di specie. La controversia che ci intrattiene è incentrata, sostanzialmente, sulla differente superficie accertata dagli uffici comunali, facendo ricorso alle risultanze catastali, rispetto a quelle detenute dai coniugi ricorrenti, appositamente da questi dichiarate, dalle quali promanano i rifiuti solidi urbani, oggetto di ripresa erariale.

l'autorimessa ad uso privato in quanto non è ipotizzabile che dalla stessa possano derivare rifiuti.

Dai presupposti sopra anticipati emerge che le unità immobiliari sono, generalmente, costituite, principalmente, da ambienti nei quali la presenza umana è continua e, ciò, da motivo, secondo le previsioni legislative, di produzione quotidiana di rifiuti ed, in via residuale, da locali in cui la presunzione dei rifiuti non sussiste e, come tali, esclusi dalla specifica tassazione.

Ora. senza nulla togliere all'impositore la facoltà concessagli dall'art. 73, comma 1, del d.lgs. n. 507/93, per il possibile controllo esplicato attraverso l'acquisizione di atti pubblici tramite altri uffici, non va dimenticato che a mente del comma 2 del medesimo articolo 73 «in caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile».

In effetti, i verificatori, per fugare ogni ombra di dubbio sulle discordanze rilevate tra le risultanze catastali e quelle dichiarate dai proprietari - anche perseguendo lo spirito collaborativo imposto dall'art. 10 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) - avrebbero dovuto, secondo i criteri dettati dal comma 2 dell'art. 73, accedere ai locali dei coniugi Di Dodo - Franchella ed accertare, in contraddittorio, non solo l'entità delle superfici disponibili bensì anche la destinazione d'uso dei vari ambienti, atteso che parte di essi, per la specifica finalità voluta dalla norma, non concorrono alla formazione dell'imponibile per essere scevri dalla produzione di rifiuti

Pur condividendone la portata dell'art. 70, comma 3, del d.lgs. n. 507/93 che impone ai contribuenti la denuncia dei locali da effettuarsi entro il 20 gennaio di ogni anno, la mancata verifica sui luoghi da parte del personale comunale (confermata in udienza dal difensore dell'appellante) non consente di appurare se nei 286 mg. di superficie globale, accertata attraverso dati forniti dall'Agenzia del Territorio, rientrano o meno - oltre i 160 mq. dichiarati dai titolari - anche quelle non imponibili secondo i criteri statuiti dal legislatore.

In concreto, benché gli appellati si siano resi disponibili in prime cure (non comparendo agli atti alcuna smentita al riguardo) a far visionare i locali costituenti il loro fabbricato, l'appellante ha preferito definire ingiustificatamente l'imposizione «a tavolino» pur rimanendo nel dubbio sulla effettiva destinazione d'uso dei medesimi ambienti, ciò



che, a parere di questo giudicante, con ogni probabilità, costituisce la divergenza tra quanto dichiarato e quanto accertato.

Nel caso in esame, l'accertamento «a tavolino» oltre a non garantire la bontà dei risultati ottenuti, ha implicato la conseguente mancata redazione del processo verbale di constatazione (p.v.c.) che, di per sé, comporta rilevanti conseguenze negative per il contribuente fra le quali la sottrazione dei canonici sessanta giorni per la presentazione di memorie difensive previsti dall'art. 12, comma 7, legge n. 212 del2000. È risaputo, infatti, che «l'inosservanza del termine dilatorio prescritto dal comma 7 dell'art. 12, in assenza di qualificate ragioni di urgenza, non può che determinare l'invalidità dell'avviso di accertamento emanalo prematuramente, quale effetto del vizio del relativo procedimento, costituito dal non aver messo a disposizione del contribuente l'intero lasso di tempo previsto dalla legge per garantirgli la facoltà di partecipare al procedimento stesso, esprimendo le proprie osservazioni (che l'Ufficio è tenuto a valutare, come la norma prescrive), cioè di attivare, e coltivare, il contraddittorio procedimentale» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 18184 del 2013).

Tali ragioni spingono per il rigetto dell'appello. Attesa la contumacia dei contribuenti, non si provvede né alla condanna tantomeno alla quantificazione delle spese di giustizia.

(Omissis)

